



Trento, 17 febbraio 2011
EP/lb
CIRCOLARE N. 9/2011

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: indicazioni operative in merito alla tracciabilità dei pagamenti

La presente circolare è formulata allo scopo di riassumere e ribadire le indicazioni fornite nell'ambito del seminario svoltosi nel mese di gennaio presso lo scrivente Consorzio, alla luce delle modifiche normative intervenute sulla disciplina di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e, in particolare, alla luce delle interpretazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attraverso la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, che ha integrato e chiarito quanto in precedenza detto con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010.

1. Ratio della norma e ambito di applicazione.

Come evidenziato dall'Autorità in entrambe le proprie determinazioni, la *ratio* della norma è quella di consentire il monitoraggio *ex post* dei flussi di denaro pubblico verso gli operatori economici, al fine di contrastare infiltrazioni mafiose. Attraverso gli adempimenti imposti il legislatore mira pertanto a far evidenziare i pagamenti in qualunque modo correlati ad appalti pubblici che discendono, a cascata, lungo la filiera delle imprese.

Si segnala sin d'ora come, in considerazione della finalità perseguita dal legislatore con la norma introdotta e dell'opportunità di contestualizzare correttamente tutte le interpretazioni fornite dall'Autorità di vigilanza, ai fini di delimitare l'ambito di applicazione della tracciabilità, si ritiene opportuno tenere come riferimento la normativa statale, a prescindere dalla circostanza che il regime provinciale degli affidamenti individui talvolta figure o soglie peculiari.

L'ambito di applicazione soggettivo della legge n. 136 del 2010 è, dunque, quello dei soggetti tenuti al rispetto delle modalità di evidenza pubblica degli affidamenti e, quindi all'osservanza del codice dei contratti, ossia da un lato le stazioni appaltanti e gli altri soggetti aggiudicatori e dall'altro gli operatori economici.

L'ambito di applicazione oggettivo è costituito dai contratti pubblici nella più ristretta accezione considerata dal Codice medesimo, ossia i **contratti pubblici di appalto o di concessione** aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti e gli altri soggetti aggiudicatori (art. 3, comma 3, d.lgs. 163/2006).



Si richiama in proposito la nozione di appalto pubblico di derivazione comunitaria, quale contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice (articolo 3, comma 6, d.lgs. 163/2006).

Si rammenta altresì come le concessioni di lavori e di servizi si differenzino dagli appalti per il solo fatto che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera diritto di gestire l'opera / i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo; è pertanto pacifico che le norme sulla tracciabilità si riferiscono anche a queste ipotesi.

Al fine di richiamare alcune caratteristiche strutturali del contratto di appalto, merita richiamare, a questo punto, l'art. 1655 del codice civile, secondo il quale l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Dalle disposizioni appena richiamate si estrapolano gli elementi sintomatici dell'appalto, cioè le caratteristiche che è necessario ravvisare nel contratto pubblico che si va a stipulare, al fine di discernere se esso vada o meno assoggettato alle disposizioni sulla tracciabilità:

- a) c'è un rapporto bilaterale, che vede stazione appaltante/ente aggiudicatore da un lato ed operatore economico dall'altro;
- b) è individuata una prestazione, lasciando però un marginale di autonomia in capo all'operatore economico per eseguirla;
- c) c'è un equilibrio contrattuale in cui uno (l'operatore economico fa/dà, l'altro (il committente pubblico) paga;
- d) l'appaltatore si assume la responsabilità di fornire il risultato finale (tale elemento manca peraltro nella concessione).

La legge 136 del 2010 ha dunque come obiettivo - come asserito dall'Avcp - la tracciabilità *"degli incassi provenienti da contratti di appalto e dei pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera"* attraverso l'utilizzo dei conti correnti e l'introduzione di codici che rendano l'informazione "tracciante".

È necessario chiarire, ad emendamento della precedente circolare sul tema, che le disposizioni normative in commento non contengono alcun riferimento ad un tetto di spesa al di sotto del quale non sia richiesta l'adozione delle misure per la tracciabilità, fatte salve le particolari deroghe di cui al comma 3 dell'articolo 3, il quale sottrae all'obbligo della tracciabilità alcune limitate fattispecie (quali, ad esempio, i pagamenti verso i gestori e fornitori di pubblici servizi (per consumo di gas metano, energia elettrica, telefono) e quelli in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché le spese giornaliere per un importo inferiore o uguale a 1.500 Euro (l'importo previsto nella versione precedente del comma era di 500 Euro).

L'Autorità, al paragrafo 5 della determinazione n. 10, ha precisato infatti che *"i movimenti finanziari previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti"*. Anche il suddetto limite di importo è quindi indicato esclusivamente a favore degli operatori privati: occorre prenderne atto, rilevando che, peraltro, le interpretazioni e soluzioni operative di seguito suggerite saranno comunque a contenere l'ambito di applicazione della tracciabilità.

In termini generali si può a questo punto affermare che sono soggetti a tracciabilità gli appalti pubblici, indipendentemente dall'esperimento di una gara per l'affidamento, indipendentemente dal valore del contratto, ivi compresi quelli relativi ai settori speciali.



2. Ipotesi escluse: amministrazione diretta, economato, spese a calcolo.

Nell'ambito di tale inquadramento va letta l'affermazione l'Avcp, che al Paragrafo 2.2 della determinazione n. 10 secondo cui gli obblighi di tracciabilità "non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite **amministrazione diretta**", ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti.

Si ricorda che l'esecuzione di lavori e servizi e l'acquisizione di beni può essere effettuata in economia in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario.

Nell'amministrazione diretta la stazione appaltante provvede all'esecuzione con mezzi propri appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il funzionario responsabile dell'area è il diretto interlocutore nei confronti del terzo fornitore ed è altresì il diretto responsabile della corretta esecuzione.

Non sono dunque pienamente integrati nell'amministrazione diretta gli elementi sintomatici del contratto di appalto, non essendo chiaramente riconoscibile un rapporto bilaterale tra il committente e l'operatore economico, né un prodotto finale/risultato fornito da quest'ultimo con organizzazione a proprio rischio: nell'amministrazione diretta, infatti, l'ente acquisisce ed esegue direttamente e fa propri i risultati di tale attività per produrre esso stesso il risultato finale.

Non sussistono, dunque, in tali ipotesi le esigenze di controllo dei flussi finanziari oggetto della finalità della legge.

Diversamente - evidenzia l'Autorità - le norme sulla tracciabilità si applicano al cottimo fiduciario (altra ipotesi di esecuzione ed acquisizione in economia), che è definito infatti quale "procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono tramite affidamento a terzi" (articolo 125, comma 4, del Codice).

Le suddette indicazioni, sotto il profilo operativo, appaiono oltremodo interessanti e semplificative delle procedure. Conseguono, infatti, in buona sostanza, che non si debba acquisire il CIG, né la dichiarazione di conto dedicato, né necessità di corredare di apposita clausola l'accordo acquisti di materiali in economia:

- a) nel caso di acquisti di materiali/attrezzature strumentali alla realizzazione in amministrazione diretta di un determinato lavoro e/o da destinare a magazzino ai più generici fini dell'esecuzione di **lavori** ordinariamente eseguiti in amministrazione diretta (es. lavori di manutenzione ordinaria di opere e impianti effettuati attraverso la squadra operai comunale);
- b) nel caso di acquisto di materiali/attrezzature strumentali all'esecuzione in amministrazione diretta di un servizio e/o da destinare a magazzino ai più generici fini dell'esecuzione di **servizi** ordinariamente eseguiti in amministrazione diretta (es. servizi di pulizia effettuati mediante personale dipendente).

In particolare, in merito ai lavori, l'ambito di riferimento all'interno della disciplina provinciale è da intendersi quello di cui all'articolo 52 della l.p. n. 26 del 1993 ed all'articolo 29, comma 1, lettera b, del regolamento di esecuzione: quando le opere o i lavori sono eseguiti utilizzando gli operai dipendenti o assunti secondo la normativa vigente dall'Amministrazione e impiegando materiali e mezzi in di proprietà, noleggiati in uso o acquistati dalla medesima.

In considerazione di quanto già sottolineato nel paragrafo precedente (riferimento al quadro nazionale) si ritiene non rientri, invece, nella fattispecie l'ulteriore particolare ipotesi prevista nel comma 3 del citato articolo 52 e di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) del regolamento, vale a dire l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori "rivolgendosi ad



imprese industriali o artigianali per la fornitura della manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari e provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura: in questo caso il lavoro è infatti eseguito da soggetti terzi e ricorrono gli elementi sintomatici dell'appalto, come nel caso del cottimo fiduciario.

Per quanto riguarda i servizi, si precisa che il comma 10 del citato articolo 125 prevede che *"l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riferimento alle proprie specifiche esigenze"*.

Operativamente, è dunque necessario indicare e determinare chiaramente la tipologia delle spese che rientrano in tale fattispecie e stabilirne i limiti di spesa.

Dovendo - come ribadito - tenere come riferimento il quadro nazionale per leggere le indicazioni dell'Avcp, anche se la normativa vigente in materia nella provincia di Trento prevede soglie maggiori, si ritiene opportuno e coerente fare riferimento all'articolo 125 del Codice dei contratti al fine di delimitare l'ambito entro il quale la disciplina della tracciabilità non richiede dunque applicazione. Esso prevede infatti anche dei limiti di importo per l'esecuzione in economia mediante ricorso all'istituto dell'amministrazione diretta:

- a) per i lavori la soglia massima è di 50.000 Euro (articolo 125, comma 5, del codice);
- b) per i servizi (e i beni) è stabilita la soglia massima 20.000 Euro (articolo 125, comma 11).

Gli importi vanno intesi naturalmente al netto del costo della manodopera, fornita dal personale dipendente.

Maggiori difficoltà interpretative si incontrano con riguardo all'acquisto di beni: si ritiene, infatti, assai difficile individuare, nel caso degli enti locali, ipotesi in cui l'acquisto di beni potrebbe rientrare nella fattispecie dell'amministrazione diretta, dovendosi trattare - per rispettare la *ratio* dell'istituto - di beni strumentali alla produzione diretta di altri beni, mentre - fuori dalle ipotesi sopra affrontate - i beni acquistati dall'ente sono genericamente finalizzati all'ordinaria attività e funzionamento del medesimo, e i nei relativi contratti ricorrono gli elementi sintomatici dell'appalto.

Nell'ambito degli acquisti di beni, peraltro, si ritiene possano essere isolate altre categorie di pagamenti sottratte alla tracciabilità.

Si tratta in primo luogo delle **spese di economato**, fattispecie di cui si è occupata anche la citata determinazione n. 10/2011 dell'Autorità, precisando altresì che *"per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo dei contanti, nel rispetto della normativa vigente"*. Si tratta, come noto, di importi relativi al pagamento di valori bollati, diritti e imposte, spese postali, spese di trasporto, acquisto di giornali, ecc. E' rimesso a specifiche norme regolamentari - come del resto raccomandato anche dall'Autorità - definire la tipizzazione di tali spese e gli importi entro i quali è consentito ricorrere all'economato.

In secondo luogo si ritiene possano essere sottratte alla tracciabilità le **spese a calcolo**. Come noto, esse sono definite dall'articolo 19, comma 4, del T.U. in materia di ordinamento finanziario della Regione Trentino - Alto Adige (DPGR 28/5/1999 n. 4/L): cioè, le *"spese correnti e di carattere variabile, concernenti le ordinarie provviste per le prestazioni di servizi o di forniture, previa individuazione dei fondi appositi stanziati nel bilancio di previsione annuale, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente"*. Sono spese, dunque, che trovano imputazione sulla parte corrente del bilancio, necessarie per l'ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali, quali gli acquisti necessari per la piccola manutenzione di beni immobili o per la manutenzione, riparazione o sostituzione di beni mobili, macchinari,



attrezzature, impianti, per le provviste dei materiali di uso comune degli uffici (quali cancelleria e pubblicazioni) e simili (quali spese per trasporti e spedizioni e spese di rappresentanza).

In considerazione di tale loro natura, si ritiene che i pagamenti effettuati nell'ambito delle spese a calcolo non soggiacciano alla disciplina delle tracciabilità in quanto l'acquisto effettuato non ha quelle caratteristiche del contratto di appalto sopra delineate: responsabile della commessa è il funzionario che ordina la spesa, non vi sono particolari obblighi e condizioni che l'operatore economico è tenuto a rispettare e garantire e si presume che a seguito dell'ordine non vi siano successivi passaggi di denaro verso i soggetti della filiera.

Tali spese vanno peraltro definite, come detto, in norme con valenza regolamentare (regolamento dei contratti o regolamento di contabilità), per cui ogni singolo ente, in relazione alle proprie dimensioni, alla propria organizzazione ed alle proprie esigenze, dovrà individuare le modalità di assunzione delle spese (ordinativo scritto, verbale formalizzato dopo, buono d'ordine), le tipologie di spese che possono essere acquisite con tali modalità, gli specifici limiti di importo per i singoli ordinativi (normalmente assai contenuti: si consiglia di tenersi tra i 1500 e i 3000 euro, salvo i comuni di maggiori dimensioni).

Può essere utile in quanto più flessibile un rinvio al PEG, che stabilisce l'importo massimo ammesso per ogni acquisto ed il budget di spesa assegnato ai singoli Servizi o Uffici. In particolare, il regolamento di contabilità dispone che il PEG individua le tipologie di spesa ed i fondi all'interno degli interventi "acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" e "prestazioni di servizi", destinati specificatamente alle spese a calcolo.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di articolato concernente le spese a calcolo, da inserire nel regolamento dei contratti, o in quello di contabilità, opportunamente reso conforme anche alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato).

Nei casi in cui la spesa non rientri tra le suddette delineate fattispecie, l'obbligo della tracciabilità non viene meno, indipendentemente dall'importo della spesa stessa.

Infine, tenuto conto del divieto di artificioso frazionamento dell'ammontare contrattuale (art. 29 Codice contratti), si suggerisce di evitare di inserire fra le spese a calcolo pagamenti che vengono effettuati in maniera ricorrente verso il medesimo operatore economico, solo in ragione del fatto che i singoli importi di fattura rientrino nei limiti delle spese a calcolo (es. nel caso di fornitura di gasolio da autotrazione, o nel caso di acquisto di prodotti alimentari per l'erogazione del servizio mensa presso la scuola dell'infanzia). In tali ipotesi si suggerisce di formalizzare il rapporto contrattuale con uno o più operatori economici *una tantum* per l'intero anno, chiedendo, in riferimento ad un importo forfettario presunto massimo (contratto aperto), il CIG da riportare poi su tutti i conseguenti atti di pagamento.

3. Altre fattispecie escluse dagli obblighi di tracciabilità.

Secondo quanto chiarito dall'Avcp, in particolare al punto 2.2 della determinazione n. 10, e comunque sulla base delle premesse poste, ossia della scriminante costituita dal concetto di appalto pubblico, sono inoltre escluse dagli obblighi di tracciabilità altre fattispecie contrattuali, che non rientrano nella richiamata nozione e dunque non sono disciplinate dal Codice dei contratti. Si tratta delle seguenti:

- a) contratti di lavoro tra stazioni appaltanti e dipendenti (o figure assimilabili);
- b) contributi/finanziamenti ad associazioni ed altri enti, non finalizzati all'esecuzione di lavori, servizi/forniture pubblici;
- c) risarcimento danni e indennizzi corrisposti dalle imprese assicuratrici (appaltatrici) ai soggetti danneggiati, così come indennità a privati conseguenti a procedure espropriative;



- d) incarichi per studi, ricerche, consulenze e collaborazioni (contratti d'opera e d'opera professionale ex art. 2222 e 2230 c.c.);
- e) locazione, acquisti e costituzione di diritti su beni immobili;
- f) servizi di arbitrato e conciliazione;
- g) prestazioni eseguite da società *in house* in favore di p.a. proprie socie;
- h) appalti contenuti entro un perimetro pubblico delimitato da disposizioni legislative/regolamentari o amministrative pubblicate, tali da rendere *ex se* tracciati rapporti intercorrenti tra amministrazioni aggiudicatrici.

In particolare, sub b), si puntualizza che l'esenzione riguarda tutti quei casi in cui l'amministrazione comunale riconosce **contributi** ad enti (es. pro loco, associazioni sportive, culturali, musicali ecc.) per lo svolgimento delle proprie funzioni statutarie e quelli in cui i Comprensori/le Comunità assegnano somme a soggetti privati a sostegno del reddito o per interventi edilizi.

Laddove le somme siano versate quale compenso per una prestazione erogata dal medesimo ente, esse vanno tracciate (es. il comune commissiona all'associazione di turno l'organizzazione di una manifestazione e ne paga i costi).

Per quanto riguarda, invece, la concessione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere o servizi o forniture pubblici, essi devono comunque transitare su conto dedicato, come specificato dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 136 del 2010 (es. l'ente locale eroga un finanziamento ad una società privata per la realizzazione di un'opera pubblica). In tal caso l'amministrazione chiederà solo il conto dedicato per versare il contributo, mentre gli altri adempimenti relativi alla tracciabilità (CIG, CUP, clausola contrattuale e altre richieste di conto dedicato agli appaltatori) incombono sul concessionario, che – trattandosi di opera pubblica – dovrà altresì seguire le regole dell'evidenza pubblica nell'affidamento.

Con riferimento alle **collaborazioni e consulenze** (sub d)), si richiama ad un'attenzione valutazione caso per caso delle effettive caratteristiche dell'incarico affidato, ricordando che, ogni qual volta ricorrano gli elementi costitutivi dell'appalto di servizi, il contratto andrà tracciato (es.: l'affidamento ad una compagnia di artisti dell'esecuzione di uno spettacolo nell'ambito di una manifestazione si configura come collaborazione occasionale e non va tracciata; l'affidamento alla medesima compagnia di artisti dell'organizzazione dell'intera manifestazione, costituisce appalto di servizi, richiedendo un'autonomia organizzativa impegnata al raggiungimento di un risultato di cui l'appaltatore è responsabile).

Si ricorda poi che gli affidamenti di incarichi tecnici attinenti all'architettura, all'ingegneria e affini non rientrano fra le consulenze, ma costituiscono appalto di servizi compresi fra quelli di cui all'allegato II A del Codice dei contratti. Analogamente, ancorché la questione incontri maggiori resistenze in parte della dottrina, sono considerati dal diritto comunitario appalti di servizi gli incarichi legali, che sono infatti fra quelli elencati nell'allegato II B del Codice.

La locuzione di cui sub h), infine, utilizzata dall'Avcp nella propria determinazione n. 10, si ritiene possa essere riferita in termini anche più generali – stante anche il proprio richiamo alla ratio della norma – a tutte le ipotesi in cui, anche in assenza di una disposizione in tale senso, il rapporto sinallagmatico si svolga fra due soggetti pubblici: es. qualora il servizio di preparazione dei pasti, da erogare a domicilio nell'ambito del servizio di assistenza sociale, sia affidato dal Comprensorio/Comunità ad un'Azienda pubblica di servizi alla persona, i relativi pagamenti potranno non essere tracciati trattandosi di appalto contenuto entro un **perimetro pubblico**; la tracciabilità dovrà essere assicurata dall'APSP nei contratti stipulati con i propri affidatari privati.



4. CIG e CUP.

L'articolo 3, comma 5, della legge, come modificato dal decreto legge n. 187, prevede che *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio a ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)."*

I due codici rispondono ad esigenze diverse:

- a) il CIG, istituito per vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, identifica il singolo affidamento; con la legge n. 136 del 2010 ha assunto la funzione aggiuntiva di tracciare i flussi di denaro pubblico diretti alla filiera delle imprese e per tale fine è obbligatorio per tutte le fattispecie contrattuali previste dal codice, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto (non più, quindi, solo al di sopra dei 20.000 euro);
- b) il CUP, istituito per assicurare il monitoraggio degli investimenti pubblici in relazione ad ogni nuovo progetto di sviluppo economico o sociale, affianca il CIG nel sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento nelle sole ipotesi in cui è comunque richiesto; il CUP è comunque è obbligatorio, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa per un progetto di investimento pubblico.

Riferendosi il CUP al progetto di investimento ed il CIG al contratto, possono esistere più CIG che fanno riferimento ad un unico CUP, in quanto un intervento con un CUP di riferimento può essere realizzato mediante più affidamenti, ognuno dei quali dovrà riportare un diverso CIG (ad esempio, in caso di opera pubblica, al CUP relativo al progetto di investimento, volto ad accrescere il valore del patrimonio dell'ente e migliorare un servizio alla collettività, saranno collegati i diversi CIG relativi all'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, sicurezza, all'esecuzione dei lavori, magari affidati a più ditte, alle eventuali forniture).

Si segnala il sito http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/mip_cup/Faq/, sul quale si possono reperire chiarimenti in relazione alle fattispecie da assoggettare a CUP.

Quanto al CIG, la determinazione n. 8/2010 ha precisato che, in tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità, esso deve essere indicato al più tardi nell'ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

L'Avcp ha precisato poi che, per quanto riguarda i contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP e più in generale con riferimento agli accordi quadro, le amministrazioni che aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG ("derivato") per gli specifici contratti stipulati (ordinativi di fornitura emessi) a valle, che andrà indicato nei pagamenti ai fini della tracciabilità; nel richiedere tale codice va fatto riferimento al CIG relativo alla convenzione/accordo quadro.

Tenuto conto che il CUP va richiesto dal soggetto che effettua l'investimento, si raccomanda di verificare, laddove l'iniziativa parte dalla Provincia o coinvolga anche la medesima, se gli uffici competenti abbiano già provveduto a richiedere tale codice, che dovrà essere riportato – si ricorda – sugli atti di pagamento. Nel caso per es. delle convenzioni stipulate



tra i Comuni e le partecipate del Consorzio Lavoro e Ambiente ai fini della somministrazione di servizi attraverso il "Progettone", il CUP per l'investimento pubblico nel progetto di sviluppo sociale è richiesto dalla Provincia, l'ente locale che stipula la convenzione chiederà il CIG per l'importo che gli incombe.

5. Adeguamento dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010.

Con le modifiche introdotte dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010, di conversione del decreto legge n. 187 del 2010:

- a) il termine di 180 giorni per l'adeguamento dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione (non più dall'entrata in vigore del decreto legge) per cui si sposta al 18 giugno 2011
- b) non è più necessaria l'integrazione esplicita dei contratti, in quanto essi si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile.

In considerazione del termine assegnato, l'adeguamento è da ritenersi necessario per i soli contratti che continuano ad esplicare i propri effetti anche successivamente al 18 giugno. Per quelli, invece, la cui esecuzione si conclude prima, possono essere effettuati i pagamenti senza provvedere agli adempimenti relativi alla tracciabilità.

L'adeguamento dei contratti comporta quindi solo l'acquisizione della dichiarazione relativa al conto dedicato e del codice CIG, laddove non sia già stato assunto ai fini della procedura di affidamento e, ove necessario, del codice CUP.

Si ricorda che dal 25 novembre scorso l'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici rilascia codici CIG (e quindi non più CUPAT) anche per le procedure relative a contratti di importo inferiore ai 150.000 euro. Del codice CUPAT eventualmente già acquisito può essere agevolmente richiesta la conversione in CIG contattando l'Osservatorio medesimo. Si ritiene, ad ogni modo, che anche il codice CUPAT possa essere efficacemente utilizzato per tracciare i pagamenti, essendo esso univocamente omologo al CIG.

Altrettanto si ritiene che il CUP eventualmente acquisito nel periodo di vigenza del vecchio testo dell'articolo 3 (che non richiedeva il CIG, ma il solo CUP ai fini della tracciabilità), cioè fino al 12 novembre compreso, possa essere idoneamente riportato sugli atti di pagamento dei rispettivi contratti, senza procedere all'acquisizione altresì del CIG.

6. Servizi erogati dal Consorzio dei Comuni Trentini.

Alla luce del più chiaro quadro normativo e, in particolare, della precisazione fornita dall'Avcp con la sua ultima determinazione in merito ai pagamenti eseguiti nei confronti delle società *in house*, lo scrivente Consorzio ritiene che non ricadano nell'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità i servizi dal medesimo erogati agli enti soci, quali in particolare i corsi di formazione, il servizio stipendi, il servizio Privacy, il servizio COsmOs.

Diversamente, per quanto attiene ai contratti stipulati dagli enti soci con i soggetti aggiudicatari delle gare effettuate dal Consorzio, tramite Informatica Trentina per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, direttamente per quanto riguarda i servizi assicurativi, si segnala come in tali casi si tratti evidentemente di appalti di servizi acquisiti con sistema centralizzato.



Rispetto a questi ultimi pertanto, seguiranno a breve idonee comunicazioni da parte dei soggetti aggiudicatari in merito all'elezione del conto dedicato e del CIG relativo alla procedura di aggiudicazione.

Si prega di volersi fare carico di richiedere il CIG c.d. "derivato" relativo al proprio contratto e di farsi parte diligente nel proporre a detti soggetti l'integrazione esplicita del contratto con la clausola di tracciabilità, attraverso un semplice scambio di fax, nei soli casi in cui la stipula sia successiva al 7 settembre 2010, ove l'iniziativa non parta già dai fornitori.

In particolare, per quanto riguarda il Progetto polizze, si segnala che il CIG derivato da richiedere non dovrà essere riferito ai premi che vengono versati dai dipendenti attraverso l'ente.

Sotto il profilo operativo, si segnala che il sito dell'Osservatorio provinciale non consente ad oggi di collegare il CIG (cd. derivato) al CIG relativo alla gara per l'affidamento nel caso di importi inferiori ai 150.000 euro (per importi superiori sì), ma l'adeguamento è in fase di implementazione: a breve sarà possibile, scegliendo la voce "accordo quadro/convenzione", inserire il codice di riferimento agganciando così il proprio contratto alla convenzione. Per gli eventuali inserimenti effettuati nelle more di tale adeguamento, in caso di importi superiori ai 40.000 euro, si suggerisce di verificare che nel MAV non sia stato impropriamente addebitato il pagamento del contributo all'Avcp.

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente
dott. Marino Simoni

Allegato: FAC SIMILE DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTO INERENTI LE SPESE A CALCOLO

ARTICOLO ... Spese a calcolo

1. Sono definite spese a calcolo, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del DPGR 28/5/1999 n. 4/L, e si effettuano con il sistema dell'economia le spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione o sostituzione di beni mobili, macchinari e attrezzature in proprietà o in disponibilità del Comune nonché ogni spesa, sempre di carattere ricorrente, che trovi imputazione sulla parte corrente del bilancio e sia necessaria per l'ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi comunali, come definite e individuate nel successivo comma 1 bis.
2. Sono considerate spese a calcolo, assunte entro i limiti di spesa di cui all'articolo e pagate secondo le modalità previste nell'articolo medesimo, le spese rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) spese per manutenzione e pulizia di locali, infrastrutture e impianti comunali, quali biblioteca, teatro, scuole, palestre;
 - b) spese per acquisto di materiali (e noleggio di macchinari) necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta: per interventi relativi a strade, giardini, edifici comunali, cimitero, impianti e simili (a titolo indicativo: acquisti di cemento, bitume, stabilizzato, sabbia, sale e ghiaia, legname, tubazioni, chiusini, materiale elettrico, ferramenta, attrezzatura);
 - c) spese per acquisto dei seguenti beni mobili, se necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi: utensili, strumenti e materiale tecnico, elementi di arredo di locali e infrastrutture comunali, piccoli impianti e apparecchiature, compresi computer, fotocopiatrici e stampanti;
 - d) manutenzione o riparazione dei beni mobili di cui alla precedente lettera c);
 - e) spese per ispezioni e verifiche di impianti;
 - f) segnaletica orizzontale e verticale per viabilità nonché altra segnaletica (quale ad esempio per segnalazioni di sicurezza o per indicazioni diverse);
 - g) acquisto materiale di ricambio per attrezzature di lavoro, d'ufficio, attrezzature informatiche, comprese spese per assistenza e manutenzione software e hardware;
 - h) acquisto di licenze per uso di programmi informatici;
 - i) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli e materiale simile per uso ordinario d'ufficio;
 - j) acquisto di combustibile e lubrificanti per mezzi comunali;
 - k) acquisto di materiale di ricambio, manutenzione/riparazione di veicoli;
 - l) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
 - m) abbonamenti a riviste e periodici, anche on line;
 - n) acquisti di libri e materiale audiovisivo;
 - o) spese per pubblicazioni di comunicati e avvisi previsti dalle norme vigenti (concorsi, piani e programmi, gare e simili);
 - p) spese per acquisto spazi pubblicitari per iniziative comunali;
 - q) spese per stampa e rilegatura di libri, pubblicazioni, atti e documenti;
 - r) spese per il bollettino comunale (stampa, ideazione, direzione, distribuzione e simili);
 - s) trasporti, spedizioni e facchinaggio;

- t) spese per incarico di apertura e chiusura parchi comunali;
- u) acquisto sacchetti per raccolta rifiuti (per cestini e utenze);
- v) spese di rappresentanza;
- w) spese necessarie per acquisto di materiale e beni per corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni, avvenimenti organizzati dal Comune, secondo quanto specificato al successivo comma 3;
- x) corrispettivi per utilizzo di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi, seminari, convegni e simili quando non sia possibile utilizzare le normali attrezzature ovvero le stesse non siano sufficienti.

3. Le spese per gli avvenimenti di cui alla lettera w) del precedente comma 2 comprendono: pubblicità, spedizione, attrezzature specifiche, riproduzione/trasmisione fotografica, televisiva o cinematografica, stampe di documentazione conseguenti all'avvenimento medesimo, spese di organizzazione. Per verificare il rispetto del tetto di spesa ammesso ai sensi del comma 1, il relativo calcolo è effettuato sommando tutte le spese previste per l'avvenimento medesimo; nel caso in cui il suddetto limite sia superato, la disciplina prevista per le spese a calcolo non trova applicazione e si applicano le ordinarie norme per la scelta del contraente.

Articolo
Modalità di effettuazione e limiti
per l'effettuazione delle spese in economia

1. Le spese in economia necessarie per l'esecuzione di lavori pubblici sono assunte secondo limiti e modalità indicate nella Sezione

2. Fatte salve le ordinarie norme per l'acquisto di beni e servizi, di cui al Capo del presente Regolamento, le spese in economia rientranti nella tipologia delle spese a calcolo, di cui all'articolo, sono assunte secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel Piano Esecutivo di Gestione, che ne individua le tipologie ed i fondi su singoli capitoli della parte ordinaria del bilancio, la cui gestione è affidata ai Capiservizio.

3. Le spese a calcolo, sono ordinate dai funzionari responsabili di Servizio o di Ufficio nei limiti e con le modalità seguenti:

- a) i singoli atti di spesa non possono superare il limite di importo stabilito nel Piano Esecutivo di Gestione ed è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli atti di spesa allo scopo di eludere tale limite di spesa;
- b) nella scelta delle ditte trovano applicazione i criteri indicati nell'articolo, anche richiedendo all'inizio dell'esercizio finanziario a diverse ditte - se ritenuto opportuno- di comunicare i prezzi orari applicati alle prestazioni di manodopera che si verranno a richiedere ed i prezzi unitari dei prodotti forniti;
- c) il funzionario responsabile è tenuto a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;
- d) è ammesso rivolgersi, adeguatamente motivando, anche a ditte che hanno indicato prezzi maggiori rispetto ad altre nel caso in cui necessiti acquistare particolari prodotti.

3. I contratti per l'acquisto di beni e servizi di cui al presente articolo, sono conclusi dal responsabile del Servizio o dell'Ufficio, che provvede alle necessarie ordinazioni di norma con

buoni d'ordine, fatti salvi particolari limitati casi, indicati dalle norme organizzative interne, per i quali è ammesso prescindere, utilizzando le forme ordinarie del commercio.

4. Le fatture conseguenti agli ordini di cui al comma 3 sono trasmesse entro 10 giorni alla Ragioneria comunale dal responsabile del Servizio che ha ordinato la spesa, con l'attestazione della loro conformità e regolarità rispetto a quanto ordinato. L'Ufficio di Ragioneria predispone entro i successivi 15 giorni il provvedimento di liquidazione, che costituisce contestuale impegno di spesa entro i fondi disponibili di cui al comma 1. Il pagamento avviene secondo quanto indicato nel Regolamento di contabilità.

5. I fondi specifici messi a disposizione per l'effettuazione delle spese in economia debbono essere costantemente monitorati, secondo modalità e termini stabiliti nel Piano Esecutivo di Gestione.